

**RB**ROBERTO BATTILORO
NOTAIO

Repertorio n. 8918

Raccolta n. 7779

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette, del mese di ottobre, alle ore quattordici e minuti quindici

27 ottobre 2023

In Milano, nel mio studio in via Andrea Appiani n. 7.

Avanti a me Avv. **Roberto Battiloro**, di **Ciro**, **Notaio** residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **TAMBASCO** Francesco, nato a Pisciotta il giorno 22 novembre 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante della Associazione

"ATA SOCCORSO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

con sede in Settimo Milanese, Via Darwin n. 19/1, Codice Fiscale 90027450155, costituita con atto datato 22 marzo 2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano 1, in data 25 marzo 2010 al n. 3590, Serie 3, iscritta al Registro Regionale del Volontariato MI - 580 con Decreto n. 784 del 1° marzo 2012, iscritta al REA MI - 2649223, come legittimato in virtù dei poteri di legge e da statuto.

E' presente altresì, per accettare l'incarico di cui infra, la signora

- **MAGNANO** Lucia, nata a Siracusa (SR) il giorno 24 settembre 1953, residente a Paternò, via G. Boccaccio n. 73

codice fiscale: MGN LCU 53P64 I754X;

della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detto comparente signor TAMBASCO Francesco, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale di assemblea degli associati della predetta Associazione, riunitasi in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine Del Giorno:

1) Modifica degli artt.11 (L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento) e 12 (L'Organo di Revisione) mediante l'introduzione della previsione, alternativa alla composizione collegiale (tre membri), di un unico Organo di controllo e di un Revisore Unico, unica persona, secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 Codice del terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017 n. 117);

2) Nomina/conferma Organo di controllo e Revisore, determinazioni connesse tra cui durata e compensi;

3) Esame ed approvazione nuovo Regolamento Interno della Associazione;

4) Delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, in forza di legge e di statuto, il medesimo comparente, il quale verifica, constata e dichiara:

- che è presente egli stesso nella sua qualità di Presidente;

- che i Consiglieri Signore Cossu Maria Maddalena e Papasidero Elvira sono collegate in video/audio conferenza;

- che su un numero di 74 (settantaquattro) associati sono presenti in proprio, e per delega, numero 64 (sessantaquattro) associati collegati in video/audio conferenza, come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente at-

REGISTRATO a Milano - DP I

il 31/10/2023

al n. 81560 Serie 1T

per € 200,00

to sotto la lettera "A";

- che non vi è organo di controllo;
- che si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;
- che, pertanto, l'assemblea è da considerarsi regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti sufficientemente informati e nessuno opponendosi.

TRATTAZIONE

Assume la parola il Presidente, il quale:

-- espone e precisa che ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto sociale per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

-- espone all'assemblea i motivi che rendono opportuno modificare gli articoli 11 e 12 dello statuto sociale in materia di Organo di controllo con l'introduzione della possibilità di prevedere e nominare anche solo un Organo di controllo monocratico e quindi di prevedere, oltre all'attuale previsione statutaria di un organo di controllo formato da 3 (tre) membri, la previsione anche di un organo di controllo monocratico a cui sia affidato tanto il controllo sulla gestione quanto la revisione legale dei conti,

-- espone all'assemblea i motivi che rendono necessaria la nomina di un sindaco unico, a cui sia affidato anche la revisione legale dei conti; determinazione del compenso e della durata;

-- espone all'assemblea i motivi che rendono necessaria l'approvazione di un nuovo regolamento interno;

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente invita l'assemblea a votare.

VOTAZIONE E DELIBERA

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità degli aventi diritto con voto espresso per chiamata vocale secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera:

1) di integrare l'attuale previsione statutaria di:

-- un organo di controllo, formato da 3 (tre) membri, con la previsione anche di un organo di controllo monocratico cui sia affidato tanto il controllo sulla gestione quanto la revisione legale dei conti;

-- un organo di revisione, formato da tre membri con la previsione anche di un Revisore Unico;

2) di modificare conseguentemente gli artt. 11 e 12 del vigente Statuto secondo il seguente letterale tenore:

"Art. 11 (L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento)

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno), in caso di organo monocratico, o 3 (tre) membri, in caso di Organo collegiale, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 anni, salvo diversa decisione degli

associati all'atto della nomina, ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. E compito dell'organo di controllo:

vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

5. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."

"Art.12 (L'Organo di Revisione)

1. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

1. L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da 1 (uno), in caso di organo monocratico, o 3 (tre) membri, in caso di organo collegiale, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

3. L'organo di revisione rimane in carica 4 anni, salvo diversa decisione degli associati all'atto della nomina, ed è rieleggibile.

4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

5. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

6. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

8. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale."

3) di nominare sindaco unico della Associazione e di affidarle oltre alla funzione di vigilanza prevista, anche la funzione di revisione legale, con la durata di anni 3 (tre) dalla data odierna e con un compenso di complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui oltre accessori di Legge da corrispondersi in due ratei semestrali ed anticipati, la dr.ssa. Lucia Magnano, iscritta al Registro dei Revisori contabili al n. 169365, che, come sopra generalizzata, accetta l'incarico, dichiarando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza e di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS, delegando me Notaio a depositare la propria nomina presso il competente Registro;

4) di approvare il nuovo Regolamento interno della Associazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", firmato dalle parti e da me Notaio;

5) di attribuire al legale rappresentante della società ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione a quanto deliberato, compresa la facoltà di apportare al presente atto ogni modifica necessaria ai fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quattordici e minuti quarantacinque.

Dunque il Presidente consegna a me Notaio lo Statuto aggiornato che si allega al presente atto sotto la lettera "C" ai fini delle formalità di cui all'art. 2436 c.c.

Spese ed imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Associazione.

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio

ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti i quali lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà.

E' scritto in parte con mezzi meccanici, in parte a mano, da me notaio e da persona di mia fiducia ed occupa otto pagine di tre fogli e quanto sin qui della presente. Viene sottoscritto alle ore quattordici e minuti cinquanta.

F.to Francesco TAMBASCO

F.to MAGNANO Lucia

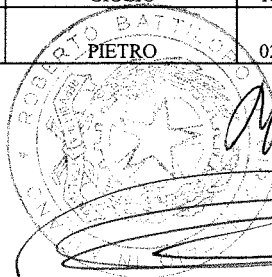
F.to Roberto BATTELLORO Notaio

Allegato A al n. 8818/4448 di Re



Assemblea ATA SOCCORSO Odv del 27.10.2023.

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	DELEGATO DEL SOCIO	PRESENZE
1	AIELLO	MARCO	03/01/1984	LLAMRC84A03H224O	BORFOTIN TATIANA	
2	ANDREACCHIO	PIETRO	30/04/1964	NDRPTR64D30C623D		
3	ANDREONI	DAVIDE	09/07/1953	NDRDVD53L09E507S		
4	ASARO	MANUEL	12/05/2004	SRAMNL04E12F205M	BORFOTIN TATIANA	
5	BARBERIO	SALVATORE	01/05/1984	BRBSVT84E01G508E		PRESENTE
6	BASSI	DARIO	08/07/1955	BSSDRA55L08E648U		PRESENTE
7	BECCARI	LUCA	20/05/1973	BCCLCU73E20F205U		PRESENTE
8	BORFOTIN	TATIANA	07/07/1996	BRFTTN96L47Z140C		PRESENTE
9	BRUSCO	ROBERTO	11/02/1972	BRSRRT72B11F205M		PRESENTE
10	BUTTINI	FRANCESCA	26/07/1980	BTTFNC80L66F205X	CAMILLI MAURO	
11	CAMILLI	MAURO	24/07/1968	CMLMRA68L24F620Y		PRESENTE
12	CANONICO	ALESSANDRO	08/12/1975	CNNLSN75T08F205W		PRESENTE
13	CASTRONOV	GIUSEPPE	24/07/1959	CSTGPP59L24G282S		PRESENTE
14	CIRINNA'	LETIZIA	07/09/1977	CRNL7277P47F943V		PRESENTE
15	COSSU	MARIA MADDALENA	22/07/1956	CSSMMD56L62I452Z		PRESENTE
16	COSTA	NICOLO' DOMENICO	21/02/2002	CSTNLD02B21H264L	CAMILLI MAURO	
17	CRUCINO	VINCENZO	30/10/1971	CRCUCN71R30L477K	CIRINNA' LETIZIA	
18	CUFFARO	CRISTINA	29/12/1969	CFFCST69T69H163L	CIRINNA' LETIZIA	
19	D'AMBROSIO	ANNALISA	26/10/1973	DMBNLS73R66F205W		
20	DANDOLO	EDOARDO	03/07/2001	DNDDRDO1L03F205Z		
21	D'APOLLONIO	CARLOTTA	26/05/1996	DPLCLT96E66D912I		PRESENTE
22	DI CAPRIO	GIANLUCA	04/08/2004	DCPGLC94M04F205U		
23	DI PIETRO	FRANCESCA	07/11/2000	DPTFNC00S47H264U	COSSU MARIA MADDALENA	
24	FAROLDI	CORRADO	23/02/1963	FRLCRD63B23F205T	LOMBARDI FRANCESCO	
25	FATTORI	FEDERICO	03/12/1988	TFFFR88T03A010I	D'APOLLONIO CARLOTTA	
26	FIANDACA	DANIELA	05/01/1973	FNDDNL73A45F205Y	D'APOLLONIO CARLOTTA	
27	FIorentino	GIULIO	15/04/1957	FRNGLI57B15D730B		
28	FUMAGALLI	PIETRO	02/12/1998	FMGPTR98T0205K		



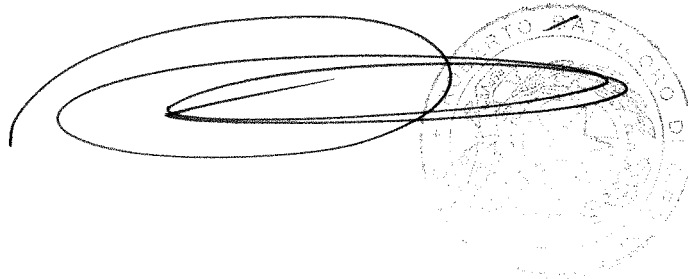
Francesco Lombardi

29	GABELLICH	DAVID	27/04/1998	GBLDVD98D27F205K	D'APOLLONIO CARLOTTA	
30	GANDINI	CLAUDIO ERNESTO	26/11/1952	GNDCCR52S26F205Y	GIULIANO GEREMIA DANIELE	
31	GARBINO	MICHELA	24/09/1971	GRBMHL71P65L483R		
32	GATTI	PIER GIUSEPPE	27/02/1972	GTTPGS72B27M102V	GIULIANO GEREMIA DANIELE	
33	GIULIANO	DANIELE GEREMIA	18/07/1979	GLNGMD79L18C514S		PRESENTE
34	GUARINO	EMILIO	28/07/1980	GRNMLE80L28A522G		PRESENTE
35	IORIO	SILVIA	15/11/1964	RIOSLV64S55F205M		PRESENTE
36	IPPOLITO	ROBERTO	05/07/1968	PPLRRT68L05I441X		PRESENTE
37	LA MONACA	ANTONIA	17/05/1974	LMNNTN74E57F205V	GIULIANO GEREMIA DANIELE	
38	LAI	MARINELLA	25/04/1962	LAIMNL62D65G031P	GUARINO EMILIO	✓
39	LENZA	SANDRO	04/06/1984	LNZSDR84H04Z603N		PRESENTE
40	LIDEO	CATERINA	06/09/1970	LDICRN70P46A010N		PRESENTE
41	LISSI	CLAUDIO	04/03/1970	LSSCLD70C04F205T		PRESENTE
42	LOMBARDI	FRANCESCO	14/06/1966	LMBFNC66M14C895E		PRESENTE
43	LOMBARDI	LUDOVICA PETRA	15/12/2001	LMBLVC01T55F205S	GUARINO EMILIO	
44	LOMBARDI	LUCA	08/11/1965	LMBLCU65S08F205W	IORIO SILVIA	
45	LOMBARDI	GIUSEPPINA	18/02/1960	LMBGPP60B58L842O		PRESENTE
46	MAFFI	MARIA	05/11/1970	MFFMRA78S45A010J		PRESENTE
47	MAGGIONI	MARCO	22/10/1998	MGGMRC69E02A010Y	IORIO SILVIA	
48	MATTIA	LAURA	05/06/1983	MTTLRA83H45F205T		
49	MONTEROSSO	LUCA	28/06/2000	MNTLCU00H28D912U		PRESENTE
50	PALEARI	GIOVANNI	01/12/1989	PLRGNN89T01B729O	IPPOLITO ROBERTO	
51	PALUMBO	CARMELO	07/07/1966	PLMCML66L07G273A		PRESENTE
52	PAPASIDERO	ELVIRA	27/01/1959	PPSLVR59A67I489E		PRESENTE
53	PASSAROTTO	ENZO PIETRO	06/12/1968	PSSNPT68T06A010T	IPPOLITO ROBERTO	
54	PEDALINO	LUISA TERESITA	13/07/1977	PDLLTR77L53D872W		PRESENTE
55	PENOCCHIO	SIMONE	30/08/1971	PNCSDN71M30C523E	IPPOLITO ROBERTO	
56	PICCOLI	SONNY	27/10/2002	PCCSNY02R27L872O	LISSI CLAUDIO	
57	PIERRO	ANTONIO	25/10/1982	PRRNTN82R25A783O		PRESENTE
58	PORTALUPPI	ERNESTO	18/04/1955	PRTRST55D18M160Q	LISSI CLAUDIO	

59	POZZI	CAMILLO	12/07/1974	PZZCLL74L12C933C		DIMENSIONARIO
60	RAMELLINI	ANNA	04/08/1968	RMLNNA68M44F205E	LISSI CLAUDIO	
61	REMEYI	ILONA	16/04/1974	RMNLNI74D56Z134I	COSSU MARIA MADDALENA	
62	ROSSI	ANTONIO	20/11/1978	RSSNTN78S20A783U		DIMENSIONARIO
63	SAPUPPO	DAVIDE	10/06/1972	SPPDVD72H10F158J		PRESENTE
64	SARAIN	ANDREA	09/04/1997	SRNNDR97D09E514N	SAPUPPO DAVIDE	
65	SCANDURRA	FRANCESCO	11/02/1973	SCNFNC73B11C872U		
66	SPATARO	LAURA	09/11/1978	SPTLRA78S49H264T		DIMENSIONARIO
67	SPATARU	ANNA	20/07/1976	SPTNNA76L60Z140I	LOMBARDI FRANCESCO	
68	STEFANI	FABRIZIO	19/06/1969	STFFRZ69H19H223K	LOMBARDI GIUSEPPINA	
69	TACCHELLA	GINEVRA	28/08/2002	TCCGVR02M68I441R	LOMBARDI GIUSEPPINA	
70	TAMBASCO	FRANCESCO	22/11/1957	TMBFNC57S22G707C		PRESENTE
71	TODESCO	ANTONELLA	19/03/1971	TDSNNL71C59F964H	PEDALINO LUISA TERESITA	
72	UGGERI	ROBERTO	26/03/1953	GGRRRT53C26E840J		PRESENTE
73	VALDIVIA	JHONNY	25/05/1972	VLDJNN72E25Z611Y		DIMENSIONARIO
74	VARANO	ANGELA	31/01/1973	VRNNGI73A71F205H		PRESENTE
75	VERDE	PAOLA	24/03/1984	VRDPLA84C64D643V	PEDALINO LUISA TERESITA	
76	VICENTINI	UMBERTO	03/08/1980	VCNMRT80H03L319Z		DIMENSIONARIO
77	ZINGHINI	ROCCO	20/04/1979	ZNGRCC79D20F205E	SAPUPPO DAVIDE	
78	ZOTTI	GIUSEPPE	16/03/1993	ZTTGPP93C16A783B		PRESENTE
79	ZOTTI	ROSIDA	06/08/1984	ZTTRSD84M46G388G	SAPUPPO DAVIDE	

Haymeco d'Amey

Francesco Carabba



REGOLAMENTO INTERNO

Premessa

L'Associazione di Volontariato ATA SOCCOROSO di seguito ODV, ha redatto il presente regolamento interno in conformità con la normativa di settore e con il proprio Statuto. Detto regolamento, sottoposto all'Assemblea dei Soci e Socie e da questa approvato, ha effetto immediato.

Articolo 1 Principi generali

Le persone socie e volontarie dell'Associazione di volontariato ATA SOCCOROSO ODV condividono gli scopi statutari dell'Associazione. Consapevoli dell'importanza umana, etica e sociale che ha assunto il volontario nella nostra società, svolgono con esclusivo spirito di servizio ed a titolo gratuito le attività loro richieste nell'ambito delle iniziative e programmi per il raggiungimento della mission dell'Associazione stessa.

Articolo 2 La persona socia

Il socio dell'Associazione ATA SOCCOROSO ODV è una persona o un ente che condivide la missione i principi a cui si ispira l'associazione ed intende perciò supportarla, sostenerla e promuoverla, anche prendendo parte alla vita democratica e sociale dell'associazione, sempre in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà in conformità con il vigente statuto.

1

Articolo Acquisto e perdita della qualità di Associato

Come previsto dall'art. 5 dello Statuto, sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

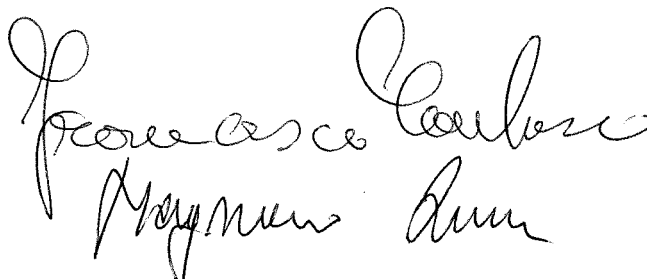
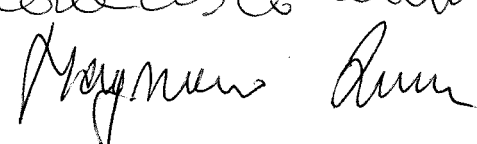
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che sono animate da spirito di solidarietà.

5. L'ammissione degli associati all'Associazione è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata.

6. La qualità di associato si perde per recesso, per decadenza per mancato versamento della quota associativa, per esclusione per comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione, per incompatibilità.

7. L'esclusione e la decadenza degli associati sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

8. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti, anche in sintesi, che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

9. L'associato dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, all'Assemblea all'uopo convocata.

10. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

14. Gli Associati sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e che ne entrano a far parte.

15. I volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Articolo 4 Diritti e doveri degli Associati e dei Volontari

La socia e il socio esercitano tutti i diritti che lo Statuto ed il presente Regolamento gli attribuiscono e si obbligano a tutti quei doveri che gli stessi impongono.

A tal fine si considera rilevante, anche ai fini della esclusione, il comportamento dell'associato che non partecipa attivamente alle iniziative dell'associazione per tre mesi consecutivi.

- rispettare l'assegnazione degli incarichi e dei servizi per come attribuiti dal responsabile e/o dal coordinatore dei volontari;
- a partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2

Costituiscono obblighi degli Associati e dei Volontari in coerenza con le finalità statutarie:

- rispettare gli orari di lavoro presentandosi almeno 15 (quindici) minuti prima dell'inizio del turno;
- non abbandonare il posto di lavoro senza accertarsi della presenza del collega del turno successivo;
- e' vietato effettuare sostituzioni di equipaggi e/o mansione assegnata da ordine di servizio se non autorizzati preventivamente dal Referente;
- e' vietato fumare nei locali della sede anche sigarette elettroniche;
- e' vietato fumare sui mezzi di servizio;
- il dormitorio deve essere lasciato in ordine e deve essere utilizzata la biancheria personale;

- i locali della sede devono essere mantenuti puliti e in ordine;
- i moduli richiesti per l'espletamento dei servizi devono essere compilati in modo chiaro e leggibile;
- la divisa di servizio deve essere pulita e indossata in modo rispettoso e decoroso e le scarpe antinfortunistiche devono essere sempre ben allacciate;
- le uniche patch consentite sono quelle relative alla mansione, la croce di esculapio e naturalmente il tesserino di riconoscimento;
- durante i trasporti anche in presenza di pazienti autosufficienti il capo equipaggio deve sempre viaggiare insieme al paziente stesso rispettando le normative di sicurezza;
- in presenza del paziente e' vietato l'uso del cellulare per motivi personali;
- non e' ammesso prestare servizi occasionali in altre associazioni che vanno in conflitto, anche potenziale, con l'attività della Associazione; sono ammesse solo iscrizioni come volontari c/o CROCE ROSSA ITALIANA e associazioni associate a ANPAS – FVS – FAPS
- non sono ammessi comportamenti poco educati e/o irrispettosi nei confronti dei colleghi o superiori nemmeno con sms o vocali;
- i messaggi delle chat di lavoro devono limitarsi alle sole comunicazioni di servizio ed è fatto divieto di utilizzare immagini, di qualunque genere, relative agli ambienti, persone e mezzi che operano per l'Associazione;
- non è consentito fornire notizie e/o informazione relative alle attività dell'Associazione sui social o, in genere, con mezzi di comunicazione destinati a terzi

3

La violazione dei superiori obblighi fa scattare, in primo luogo, la contestazione scritta da parte del Presidente con l'invito al rispetto della regola violata e, se reiterata, l'escussione secondo la disciplina statutaria salvo che la condotta, complessivamente valutata, non sia di tale gravità da portare alla immediata esclusione secondo un principio di proporzionalità.

Articolo 5 Quote associative

La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo viene comunicata alle socie e ai soci. Il mancato versamento delle quote associative può essere causa di esclusione.

Articolo 6 I Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari e volontarie nello svolgimento delle proprie attività.

Le volontarie e i volontari operano per finalità solidaristiche, mettendo a disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito, il proprio tempo e le proprie capacità e nello svolgimento delle attività sono coperti da una polizza assicurativa per RCT ed infortuni, ai sensi dell'art.18 del Codice del Terzo Settore.

Le persone minorenni che siano intenzionate a svolgere attività di volontariato presso l'Associazione debbono presentare un'autorizzazione allo svolgimento delle attività, secondo il modulo prestampato (allegato al presente Regolamento – allegato B), sottoscritta all'esercente la responsabilità genitoriale.

ATA SOCCORSO ODV

Sede Legale: Via C. R. Darwin, 19/1 - 20019 Settimo Milanese MI

Sedi Operative: Via Marconi, 26 - 20071 Vermezzo con Zelo MI

Via G. Fantoli, 7 - 20138 Milano MI

TEL.: 02-94943887 - **FAX:** 02-94943088

EC: atasoccorso@pec.it - **Email:** amministrazione@atasoccorso.it

IVA: 11506720967 - **C.F.** 90027450155 **Codice univoco:** USAL8PV

Articolo 7 Organizzazione delle attività dei volontari e delle volontarie

I volontari e le volontarie si adopereranno con spirito collaborativo a perseguire gli obiettivi e le finalità educative proposte dall'Associazione ATA SOCCOROSO ODV.

Il/la volontario/a si impegna a rispettare le attività programmate con il referente. In caso di impossibilità è buona norma darne conto allo stesso.

Articolo Dipendenti e collaboratori

L'Associazione ATA SOCCOROSO ODV può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti delle attività previste dallo Statuto.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 9 Trattamento dati personali

Ogni documento cartaceo o telematico contenente informazioni sui soci o sui volontari viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali.

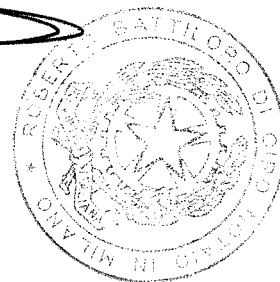
Il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione ATA SOCCOROSO ODV nella persona del legale rappresentante.

I dati personali dei soci e dei volontari saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

4

Il presente regolamento interno, in attuazione del vigente statuto sociale, è stato sottoposto all'assemblea degli Associati del 27 ottobre 2023 ed ivi regolarmente approvato.

Francesco Ceccarelli
Meymans Amir



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni e delle vigenti leggi in materia, è costituita l'Associazione di Volontariato denominata ATA SOCCORSO Organizzazione di Volontariato (O.D.V). Assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale, di seguito indicata anche come “Associazione”.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Settimo Milanese (MI) in via Darwin n. 19/1

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune indicato non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'associazione è attualmente iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) al numero NUM. PROVV. 784, DEL01/03/2012, NUM. ISCR.580.

5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 (Statuto)

1. L'associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alle leggi statali e regionali, ai relativi regolamenti attuativi, ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano ed internazionale.

2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.

3. Lo Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata dei 3/4 degli iscritti: esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 (Finalità dell'associazione)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri associati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale da attuarsi nelle attività di assistenza socio-sanitaria nonché assistenza sanitaria.

2. L'Associazione si ispira ai principi che sono alla base del movimento associativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce, quali: la mutualità, la solidarietà, il rispetto per la persona, la democraticità interna ed esterna, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, l'associazionismo tra associazioni, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

3. L'Associazione intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

4. L'Associazione, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, coopera attivamente,

con gli altri enti, associazioni ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Art. 4 (Scopi dell'associazione)

L'Associazione ha per oggetto sociale le attività sotto indicate che potrà svolgere in Italia, nei Paesi Comunitari ed Extracomunitari:

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- a) Miglioramento delle condizioni di vita di soggetti vulnerabili;
- b) Contribuzione al miglioramento dei servizi sanitari della collettività;
- c) Sviluppo delle competenze in materia sanitaria al fine di garantire una maggiore e migliore qualità del diritto alla salute degli individui;
- d) Contributo al raggiungimento delle finalità dei compiti del Servizio sanitario nazionale per il soccorso di emergenza con proprio personale volontario, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) Trasporto di persone disabili o in situazioni di particolare necessità che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo ovvero centri di cura e riabilitazione.
- b) Organizzazione dell'assistenza di primo soccorso e realizzazione di attività trasporto di infermi, feriti e pazienti inabili dimessi da ospedali e/o case di cura con automezzi all'uopo equipaggiati nell'ambito del soccorso di emergenza e urgenza;
- c) Realizzazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria durante manifestazioni sportive e di spettacoli;
- a) Organizzazione di attività formative in ambito sanitario.
- b) Svolgere attività di formazione sanitaria del personale da inserire nei propri organici;
- c) Svolgere attività di solidarietà sociale particolarmente dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate a causa di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

d) Perseguire i suddetti scopi sia autonomamente che in collaborazione con altre associazioni, cooperative sociali e organizzazioni operanti sia in ambito locale che nazionale.

4. Per l'attività di interesse generale

prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo

settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, quali eventuali attività commerciali e produttive marginali, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

7. Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.

Art. 5 (Ammissione ed esclusione, diritti e doveri degli associati)

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che sono animate da spirito di solidarietà.

5. L'ammissione degli associati all'Associazione è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata.

6. La qualità di associato si perde per recesso, per decadenza per mancato versamento della quota associativa, per esclusione per comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione, per incompatibilità.

7. L'esclusione e la decadenza degli associati sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

8. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti, anche in sintesi, che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

9. L'associato dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, all'Assemblea all'uopo convocata.

10. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

11. Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; informano il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;
- a versare la quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza

fini di lucro in modo continuativo. A tal fine si considera rilevante, anche ai fini della esclusione, il comportamento dell'associato che non partecipa attivamente alle iniziative dell'associazione per tre mesi consecutivi.

- rispettare l'assegnazione degli incarichi e dei servizi per come attribuiti dal responsabile e/o dal coordinatore dei volontari;

- a partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo

12. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dal presente Statuto.

13. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.

14. Gli Associati sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

15. I volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

16. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 6 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive delle gestioni.

2. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- a. quote associative annuali;

- b. erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

- c. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private;

- d. entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali;

- e. rimborsi derivanti da convenzioni;

- f. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

3. Il patrimonio sociale viene utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari. Gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto.

4. L'Associazione può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare e vendere beni immobili.

5. L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'assemblea dei

soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

6. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

7. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
- f) il Coordinatore dei volontari, nominato tra i volontari, dal Consiglio Direttivo con compiti di coordinamento interno e di esecuzione delle direttive operative.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 (L'assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti soci, anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

2. L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di

esclusione dall'Associazione;

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

3. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

4. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

5. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

6. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta lo stesso presidente, o almeno tre membri del consiglio direttivo, o un decimo degli associati lo richiedano.

8. L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale.

9. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

11. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro Consigliere. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno otto (08) giorni prima della data della riunione agli indirizzi comunicati dai volontari.

12. Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate a maggioranza qualificata dei 3/4 degli iscritti.

13. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Nessun associato può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.

14. Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

15. L'assemblea può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

A tal fine, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare, in ogni momento, alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Pertanto, in sede di avviso di convocazione potrà alternativamente prevedersi: i) che le riunioni si debbano tenere in un luogo fisicamente determinato, alla presenza personale degli aventi diritto;

ii) che le riunioni si debbano tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;

iii) che le riunioni si possano tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;

Spetta a chi effettua la convocazione stabilire, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione in ragione delle materie all'ordine del giorno.

Art. 9 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea; dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

2. In caso di dimissioni o altro impedimento permanente, il consigliere è sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea deve provvedere alla elezione del consiglio intero.

3. Al Consiglio Direttivo spetta:

a) nominare al suo interno il Presidente dell'Associazione e le altre cariche associative;

- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) predisporre lo schema di bilancio e i regolamenti attuativi;
- d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria non spettanti all'assemblea;
- f) promuovere la raccolta di fondi;
- g) stabilire l'importo della quota associativa annua.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua vece, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, dal Consigliere anziano.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

7. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

8. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

9. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente presso la sede o anche altrove, purchè in Italia, con avviso scritto spedito ai suoi membri, almeno due (2) giorni prima dell'adunanza. Anche il Consiglio direttivo, se previsto nell'avvio di convocazione, può tenersi a distanza secondo quanto previsto per

l'assemblea.

Art. 10 (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea dei soci, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo (3 anni).

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione, firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio stesso, salvo ratifica nella riunione consiliare immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

3. La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

4. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel precedente comma del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 (L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento)

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno), in caso di organo monocratico, o 3 (tre) membri, in caso di Organo collegiale, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 anni, salvo diversa decisione degli associati all'atto della nomina, ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. E compito dell'organo di controllo:

vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

5. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12 (L'Organo di Revisione)

1. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

1. L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da 1 (uno), in caso di organo monocratico, o 3 (tre) membri, in caso di organo collegiale, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

3. L'organo di revisione rimane in carica 4 anni, salvo diversa decisione degli associati all'atto della nomina, ed è rieleggibile.

4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

5. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

6. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

8. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale."

Art. 13 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in

tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 14 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Registro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Art. 15 (Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole dei 3/4 degli iscritti.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 16 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione.

F.to Francesco TAMBASCO

F.to MAGNANO Lucia

F.to Roberto BATTILORE Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art.15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.